

**REGOLAMENTO DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
ALTERNATIVO ITALIANO, DI TIPO CHIUSO, NON RISERVATO**

AZIMUT PRIVATE DEBT

**ISTITUITO E GESTITO DA
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.**

Il presente Regolamento si compone di tre parti: (A) Scheda Identificativa; (B) Caratteristiche del Prodotto; (C) Modalità di Funzionamento.

Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

Approvato dalla Banca d'Italia con nota n. 1023861/17 del 22 agosto 2017, e successivamente modificato con delibere del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione del 10 luglio 2019, dell'11 dicembre 2019 e del 16 dicembre 2020.

Il presente Regolamento è valido dal 1 gennaio 2021

INDICE

PARTE A: SCHEDA IDENTIFICATIVA	4
Denominazione e tipologia del Fondo	4
Durata	4
Società di Gestione del Risparmio	4
Destinatari	6
Società di Revisione	6
Depositario	6
Calcolo del valore della quota e modalità di comunicazione	8
Definizioni	8
PARTE B: CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	10
1. Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche	10
1.1 Scopo ed oggetto del Fondo	10
1.2 Limiti di investimento	13
1.3 Principali profili di rischio dell'investimento nel Fondo	13
1.4 Limiti alle operazioni con parti correlate	15
2. Ammontare del Fondo	16
3. Modalità di Sottoscrizione delle Quote	17
3.1 Richiamo degli impegni e mezzi di pagamento	18
3.2 Rimborsi parziali pro-quota	18
3.3 Sottoscrittori Inadempienti	18
4. Investimento minimo e valore nominale di ciascuna Quota	19
5. Regime delle spese	19
5.1 Oneri a carico del Fondo	19
5.2 Oneri a carico dei Partecipanti	20
5.3 Oneri a carico del GEFIA	21
6. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione	21
7. Criteri di valutazione del Fondo	24
PARTE C: MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	25
1. Partecipazione al Fondo	25
2. Quote e certificati di partecipazione	25
3. Valore unitario delle Quote	26

4. Scritture contabili e revisione contabile	26
5. Modifiche del Regolamento	27
6. Sostituzione della Società di Gestione	27
7. Assemblea dei Sottoscrittori	28
7.1 Compiti dell'Assemblea	28
7.2 Convocazione e intervento in Assemblea	29
7.3 Svolgimento dell'Assemblea – Presidente	29
7.4 Costituzione e validità delle deliberazioni	29
8. Comitato Consultivo per gli Investimenti	30
9. Liquidazione del Fondo e rimborso finale delle Quote	31
10. Proroga del termine del Fondo	32
11. Legge applicabile e foro competente	32

PARTE A: SCHEDA IDENTIFICATIVA

Denominazione e tipologia del Fondo	<p>Fondo comune d'investimento alternativo italiano di tipo chiuso non riservato denominato AZIMUT PRIVATE DEBT (il “Fondo” o “FIA”).</p> <p>Il Fondo è un fondo comune di investimento mobiliare di diritto italiano, di tipo chiuso, rientrante nella categoria dei FIA (Fondi di Investimento Alternativi) non riservati, istituito, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30, (di seguito, il “Decreto”).</p> <p>Il Fondo prevede due classi di Quote, rispettivamente le Quote di “Classe A” e le Quote di “Classe I”, che si differenziano per il regime commissionale e per le modalità di partecipazione.</p> <p>Le Quote di Classe A sono destinate al pubblico indistinto mentre e Quote di Classe I sono destinate agli investitori professionali, come definiti alla sezione “Destinatari”.</p> <p>Ove non diversamente precisato ogni riferimento alle Quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle Quote di ciascuna classe.</p>
Durata	<p>Il Fondo ha durata pari a 7 (sette) anni. In particolare, la scadenza del Fondo è fissata al 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del Termine Massimo di Sottoscrizione ovvero – in caso di chiusura parziale anticipata delle sottoscrizioni - della Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni, come definiti all'Art. 2, Parte B) del presente Regolamento.</p> <p>All'atto della liquidazione del Fondo, il GEFIA (come di seguito definito), nel rispetto della normativa vigente e di quanto disposto dal presente Regolamento, avrà la possibilità di deliberare una proroga del termine di durata per un periodo massimo di 3 (tre) anni per il completamento, nel migliore interesse dei Partecipanti al Fondo, dello smobilizzo degli investimenti. Di tale decisione verrà data tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob, nonché ai partecipanti al Fondo.</p>
Società di Gestione del Risparmio	<p>“Azimut Capital Management SGR S.p.A.” (il “GEFIA” o la “Società di Gestione”), con sede sociale in Milano, Via Cusani 4 iscritta al n. 36 Sezione Gestori di OICVM e al n. 75 Sezione Gestori di FIA dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'Articolo 35, comma 1, D. Lgs. n. 58/98 (“Testo Unico della Finanza” o “TUF”) è la società di gestione del Fondo.</p> <p>La SGR appartiene al Gruppo Azimut, facente capo alla Azimut Holding S.p.A. iscritta al Registro delle Imprese di Milano con n°</p>

03315240964.

L'indirizzo del sito internet del Gruppo Azimut è: www.azimut.it.

Il Consiglio di Amministrazione del GEFIA può conferire a soggetti esterni deleghe aventi ad oggetto la gestione, anche parziale, del Fondo, secondo quanto stabilito dall' articolo 53 del Regolamento Congiunto Consob - Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 ("**Regolamento Congiunto**") e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 78 del Regolamento UE 231/2013.

In particolare, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI del Regolamento Congiunto e dagli artt. 75-82 del Regolamento UE 231/2013, le suddette deleghe:

- sono adeguatamente giustificate da ragioni obiettive e documentabili;
- non implicano alcun esonero o limitazione di responsabilità del GEFIA;
- hanno la forma di accordo scritto con una durata determinata, possono essere revocate con effetto immediato dalla Società di Gestione e hanno carattere non esclusivo;
- prevedono un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato che consenta la ricostruzione del patrimonio gestito;
- prevedono le modalità di esercizio della funzione di controllo ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

In particolare, il GEFIA ha conferito delega di gestione parziale ai seguenti soggetti:

- A) Con riferimento agli investimenti in **“titoli rappresentativi di credito c.d. corporate o rivenienti da operazioni di cartolarizzazione”** (cfr. Art.1.1 “Scopo ed oggetto del Fondo”, Parte B) del presente Regolamento), il GEFIA ha conferito delega di gestione parziale ad **Azimut Libera Impresa SGR SpA**, con sede legale in Milano, Via Cusani, 4 (di seguito anche **“ALI Sgr”**). ALI Sgr è iscritta al n 125 (sezione gestori di FIA) dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 del TUF.
- B) Con riferimento agli investimenti in **“strumenti obbligazionari emessi da aziende italiane”** (cfr. Art.1.1 “Scopo ed oggetto del Fondo”, Parte B) del presente Regolamento), il GEFIA ha conferito delega di gestione parziale a **Green Arrow Capital SGR SpA** con sede legale in Milano, via Mazzini n. 2 (di seguito anche **“Green Arrow Sgr”**). Green Arrow Sgr è iscritta al n. 28 (sezione gestori di FIA) dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 TUF
- C) Con riferimento agli investimenti in **“Quote/azioni di OICR Alternativi di tipo chiuso”** e in **“Quote/azioni di OICR di**

	<p>tipo aperto” (cfr. Art.1.1 “Scopo ed oggetto del Fondo”, Parte B) del presente Regolamento), il GEFIA ha conferito delega di gestione parziale a Dea Capital Alternative Funds SGR SpA con sede legale in Milano, via Brera n. 21 (di seguito anche “Dea Sgr”). Dea Sgr è iscritta al n. 100 (sezione gestori di FIA) dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 TUF</p> <p>(ciascuno singolarmente il “Delegato Parziale alla Gestione” e congiuntamente i “Delegati Parziali alla Gestione”).</p>
<p>Destinatari</p>	<p>La partecipazione al Fondo è consentita sia al pubblico indistinto, sia agli investitori professionali così come definiti dall'Articolo 1, comma 1, lettera (p), del Decreto, segnatamente: i clienti professionali privati, i clienti professionali pubblici e coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali ai sensi dell’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. 58/98).</p>
<p>Società di Revisione</p>	<p>PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede sociale in Via Monte Rosa, 91, Milano, incaricata della revisione legale dei conti del GEFIA e del Fondo nonché, ai sensi dell’art. 9 del TUF, della certificazione della Relazione Annuale e del rendiconto di liquidazione del Fondo.</p>
<p>Depositario</p>	<p>Il Depositario del Fondo (“Depositario”) è BNP Paribas Securities Services con sede legale in Parigi, rue d’Antin, n.3 e succursale di Milano, Piazza Lina Bo Bardi, n. 3, iscritta al registro delle imprese di Milano con numero di codice fiscale 13449250151, iscritta al n. 5483 dell’albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. Al Depositario sono affidati in custodia i beni del Fondo (strumenti finanziari e liquidità), in virtù di apposita convenzione (la “Convenzione”).</p> <p>Il Depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dal GEFIA per la gestione del Fondo e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal D.Lgs. 58/98 e dalle prescrizioni della Banca d’Italia e del Regolamento.</p> <p>Il Depositario può, sotto la propria responsabilità e previo assenso del GEFIA, avvalersi di delegati per la custodia degli strumenti finanziari in cui sia di tempo in tempo investito il patrimonio del Fondo.</p> <p>Gestione dei certificati rappresentativi delle quote</p> <p>Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono espletate presso la succursale di Milano del Depositario. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati sono espletate presso la medesima succursale di Milano del Depositario.</p> <p>Adempimenti relativi alle quote</p> <p>Conformemente a quanto previsto dal Titolo V, Capitolo I, Sezione II,</p>

Paragrafo 2.5, del Regolamento di gestione collettiva del risparmio (il “Provvedimento”), il Depositario provvede ad espletare le operazioni connesse all’emissione ed al rimborso delle quote presso la succursale di Milano dello stesso.

Esso inoltre, ai sensi del Titolo V, Capitolo VII, Paragrafo 3 del Provvedimento, tiene in deposito gratuito amministrato, secondo le modalità indicate nella Convenzione, i certificati cumulativi rappresentativi di una pluralità di quote e provvede, conformemente alle istruzioni del GEFIA, a compiere ogni operazione necessaria all’emissione e consegna dei certificati singoli, previo rimborso delle spese nella misura e secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

L’incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte del GEFIA.

Il Depositario può a sua volta rinunciarvi con preavviso non inferiore a sei mesi.

L’efficacia della revoca o della rinuncia è in ogni caso sospesa sino a quando:

- un’altra banca, in possesso dei requisiti di legge, non abbia accettato l’incarico di depositario del Fondo, in sostituzione della precedente;
 - gli strumenti finanziari inclusi nel Fondo e le disponibilità liquide di questo non siano trasferiti ed accreditati presso il nuovo depositario;
 - la modifica del Regolamento, conseguente alla sostituzione del Depositario non sia stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del GEFIA
-

Calcolo del valore della quota e modalità di comunicazione	<p>Il valore unitario di ciascuna classe di Quote viene calcolato con cadenza trimestrale, al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno, secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia.</p> <p>Il valore unitario di ciascuna classe di Quote è calcolato sotto la responsabilità del GEFIA anche avvalendosi di <i>outsourcer</i> esterni.</p> <p>Il valore unitario di ciascuna classe di Quote è comunicato ai Sottoscrittori entro 60 Giorni Lavorativi dalla fine di ciascun trimestre attraverso pubblicazione sul sito internet del Gruppo www.azimut.it.</p> <p>E' facoltà del GEFIA sospendere la comunicazione del Valore Unitario delle Quote in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili che non consentano la regolare determinazione dello stesso o la sua comunicazione. Ove ricorrano tali circostanze, il GEFIA informa di tale sospensione la Banca d'Italia nonché – con le stesse modalità sopra indicate – i Sottoscrittori.</p> <p>Al cessare delle situazioni predette, il GEFIA si adopererà per determinare il Valore Unitario delle Quote non appena possibile e provvederà alla relativa comunicazione ai Sottoscrittori, con le stesse modalità sopra indicate.</p>
Definizioni	<p>Oltre alle definizioni altrove specificate nel presente Regolamento di Gestione, si deve far riferimento alle definizioni di seguito indicate. Per le definizioni qui riportate, ogni qualvolta il contesto lo richieda, la forma singolare include la forma plurale e viceversa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ “Ammontare Complessivo Sottoscritto”: la somma degli Ammontari Sottoscritti da tutti i Sottoscrittori. ▪ “Ammontare Sottoscritto”: indica l'importo sottoscritto da ciascun Sottoscrittore del Fondo, per cui lo stesso è impegnato al versamento ai sensi dell'Art. 3.1 Parte B) del presente Regolamento. ▪ “Commissione di Gestione”: il compenso di gestione riconosciuto al GEFIA di cui all'Art. 5, Parte B) del presente Regolamento. ▪ “Commissione di Performance”: l'eventuale provvigione aggiuntiva riconosciuta al GEFIA di cui all'Art. 5, Parte B) del presente Regolamento ▪ “Data di Inizio Operatività del Fondo”: la data di inizio operatività del Fondo così come dichiarata dal GEFIA sulla base dell'andamento delle sottoscrizioni, ai sensi dell'Art. 3, Parte B) del presente Regolamento. ▪ “Giorno di Valutazione”: il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre di ogni anno con riferimento ai quali viene calcolato il Valore della Quota del Fondo. ▪ “Giorno Lavorativo”: qualsiasi giorno lavorativo e di borsa nazionale aperta. ▪ “Liquidità Distribuibile”: indica i Proventi di Gestione eventualmente posti a distribuzione ai sensi dell'Art. 6, parte B) del presente Regolamento. Essa è determinata sulla base di ciascuna Relazione Semestrale e Relazione Annuale a insindacabile e prudente valutazione del Consiglio di

Amministrazione del GEFIA.

- **“Operazioni non Concluse”**: potenziali operazioni di investimento o di disinvestimento del Fondo non concluse per qualsiasi motivo.
 - **“Organi di Vigilanza”**: la Banca d’Italia e la Consob.
 - **“Quote”**: le quote di partecipazione al Fondo sottoscritte dai Sottoscrittori.
 - **“Relazione Semestrale”**: la relazione semestrale relativa alle consistenze del Fondo redatta dal GEFIA in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di documentazione contabile del Fondo.
 - **“Relazione Annuale”**: il rendiconto annuale relativo alle consistenze del Fondo redatta dal GEFIA in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di documentazione contabile del Fondo.
 - **“Rimborso Parziale”**: la restituzione in favore di un Sottoscrittore, a titolo definitivo, in denaro e/o in natura, di una porzione dell’ammontare sottoscritto e versato dallo stesso Sottoscrittore, calcolata proporzionalmente alle Quote rispettivamente sottoscritte.
 - **“Sottoscrittore” o “Partecipante”**: ciascun Destinatario che sottoscriva le Quote del Fondo.
 - **“Sottoscrittore Inadempiente”**: definizione contenuta all’Art. 3.3 parte B) del presente Regolamento.
 - **“Sottoscrittore Successivo”**: ciascun Sottoscrittore che sottoscriva quote del Fondo successivamente alla Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni.
 - **“Testo Unico”**: D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e disposizioni attuative (anche “TUF”).
-

PARTE B: CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

1.1 Scopo ed oggetto del Fondo

Il Fondo ha come obiettivo il perseguimento di un ritorno assoluto attraverso l'investimento principale nelle categorie di strumenti finanziari rappresentativi di credito di seguito descritte. A fini di chiarezza si precisa che dalla politica di investimento del Fondo è esclusa la possibilità di (i) investire direttamente in crediti concessi da terzi (ii) erogare crediti a valere sul patrimonio del Fondo.

In particolare, il patrimonio del Fondo, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari ed in conformità coi termini e le condizioni di cui al presente Regolamento, potrà essere investito in:

(i) **Investimenti in titoli rappresentativi di credito c.d. corporate o rivenienti da operazioni di cartolarizzazione**

Gli investimenti in titoli rappresentativi di credito c.d. corporate o rivenienti da operazioni di cartolarizzazione potranno essere effettuati fino ad un massimo del 70% dell'Ammontare Complessivo Sottoscritto. Tali investimenti saranno realizzati attraverso una pluralità di forme tecniche sia al fine di generare una miglior diversificazione del rischio ed una minore correlazione ai mercati, sia per accedere a specifici segmenti di mercato quali quello delle piccole imprese. Le asset class nelle quali il Fondo intende investire sono le seguenti:

- a) **Strumenti obbligazionari rappresentativi di prestiti alle imprese:** attraverso l'investimento in tali strumenti obbligazionari il Fondo avrà indirettamente accesso al mercato dei loans internazionali. Questo segmento di portafoglio è dedicato alle piccole e medie imprese e si basa su una selezione rigidamente bottom-up in un'ottica di "buy and hold" stante la limitata liquidità degli asset. Tale componente comprende anche tranches, per lo più mezzanine o junior, di operazioni di cartolarizzazione aventi come sottostante, ad esempio, portafogli di prestiti a piccole e medie imprese, obbligazioni societarie, loans subordinati, participation agreements, hybrid capital o anche loans non performing verso imprese. Rientrano in questa componente anche eventuali Credit Linked Notes, ovvero obbligazioni che riflettono, in forma sintetica, l'andamento creditizio di portafogli analoghi a quelli appena descritti. Tale componente non potrà superare il 20% dell'Ammontare Complessivo Sottoscritto;
- b) **Obbligazioni corporate e high yield:** emesse da emittenti societari con rating inferiore all'investment grade ovvero prive di rating. Tale componente del portafoglio del Fondo consente l'accesso ad un mercato dotato di maggiore liquidità. Nella scelta degli investimenti saranno comunque privilegiate le operazioni di minori dimensioni con rating sub-investment grade. In questa categoria possono rientrare anche le obbligazioni subordinate bancarie;

- c) **Collateralised Loan Obligation (CLO)**: tale componente del portafoglio consente, attraverso la sottoscrizione di CLO, di investire in prestiti emessi a favore di imprese europee di piccole e medie dimensioni con forti tassi di crescita nel segmento dei leveraged loans ma avvalendosi della protezione e delle opportunità offerte dal mercato della cartolarizzazione. Ciascun CLO infatti fa riferimento ad un portafoglio diversificato di loans (tipicamente un centinaio), consentendo un'ampia diversificazione degli investimenti. Inoltre l'introduzione del meccanismo della cartolarizzazione consente l'introduzione di ulteriori protezioni strutturali ed una modulazione discrezionale dei livelli di rischio/rendimento in funzione del portafoglio di investimento del Fondo;
- d) **Asset Backed Securities (ABS)**: tale componente del portafoglio comprende tranches, per lo più mezzanine o junior, di Asset Backed Securities, aventi come portafoglio sottostante crediti granulari, non necessariamente verso imprese, ma anche verso privati. Rientrano in questa categoria anche le tranches emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione di crediti non performing e le cartolarizzazioni di ABS;
- e) **Obbligazioni di società in difficoltà ("distressed securities")**: tale componente di portafoglio prevede l'investimento di attivi (prestiti o titoli di diversa forma tecnica), incorporanti un rischio di credito che per ragioni di mercato e non fondamentali, presentano valutazioni inferiori rispetto al "fair value". Ciò risulta particolarmente evidente nel segmento degli asset distressed.

Nell'ambito degli investimenti di cui al presente punto (i) potrebbe trattarsi di operazioni pubbliche o di private placement.

Sempre con riferimento al presente punto (i) gli investimenti **saranno principalmente indirizzati sul mercato europeo**. L'allocazione ai diversi segmenti di cui ai precedenti punti a), b), c), d), fermi restando gli obiettivi di ampia diversificazione sopra esposti, non sarà rigida ma rifletterà le opportunità offerte dal segmento di riferimento durante tutta la durata del Fondo.

(ii) **Strumenti obbligazionari emessi da aziende italiane**

Si tratterà di obbligazioni a tasso variabile, con taglia normalmente superiore ad Euro 200 milioni, emesse da aziende italiane. per le quali vi sia una quotazione su Bloomberg. Tali strumenti obbligazionari saranno emessi da aziende italiane ad esclusione di imprese soggette a una procedura concorsuale (intendendosi per tali anche le PMI soggette a un processo di ristrutturazione del proprio indebitamento finanziario ex art. 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato (la "Legge Fallimentare") o ex. art. 182-bis della Legge Fallimentare), ad eccezione delle PMI che abbiano già intrapreso e/o completato un processo di ristrutturazione del proprio indebitamento finanziario e presentino concrete possibilità di rilancio, anche a seguito del supporto già acquisito di nuova finanza di impresa.

Restano pertanto esclusi, con riferimento al presente punto (ii), titoli emessi da società di cartolarizzazione ex L. 130/99 (SPV) a fronte di crediti non performing.

Tali investimenti sono previsti fino ad un massimo del 10% dell'Ammontare Complessivo Sottoscritto.

(iii) Investimenti in quote/azioni di OICR Alternativi di tipo chiuso

Il Fondo, nel rispetto delle condizioni prescritte dalla normativa vigente, potrà altresì investire in parti di FIA chiusi italiani o UE, SICAF italiane o UE di tipo chiuso (di seguito gli OICR Target) fino ad un massimo del 20% dell'Ammontare Complessivo Sottoscritto specializzati – in linea con l'obiettivo del Fondo – nell'investimento nelle asset class previste ai precedenti punti (i) e (ii).

Le asset class oggetto di investimento degli OICR Target costituiranno un portafoglio diversificato per strumenti, e aziende in termini di dimensione, settori merceologici e mercati di riferimento e potranno avere un'esposizione geografica orientata indicativamente ed opportunisticamente ai paesi Europei e Nord Americani.

Gli OICR Target potranno in via residuale sottoscrivere warrant o quote di capitale se connesse alle operazioni di investimento nelle asset class sopra previste.

Il Fondo investirà in OICR Target che non avranno come oggetto primario titoli emessi da società di cartolarizzazione ex L.130/99 (SPV) a fronte di crediti non performing per cui l'esposizione a tali strumenti, se esistente, sarà in misura residuale e comunque parte di strategie più ampie.

(iv) Investimenti in quote/azioni di OICR di tipo aperto

Il Fondo, nel rispetto delle condizioni prescritte dalla normativa vigente, potrà altresì investire in parti di FIA italiani o UE, SICAV italiani o UE di tipo aperto (di seguito gli OICR Target) fino ad un massimo del 30% dell'Ammontare Complessivo Sottoscritto specializzati nell'investimento nelle asset class con quanto previsto ai precedenti punti (i) e (iii) ovvero in asset class cosiddette "alternative" (tra cui a titolo puramente alternativo e non esaustivo Insurance Linked Securities, Cat Bond).

L'investimento in tale categoria di fondi potrebbe includere OICR Target istituiti e/o gestiti da società appartenenti al Gruppo del GEFIA.

(v) Investimenti in liquidità ovvero in strumenti finanziari altamente liquidabili

Il Fondo potrà da ultimo detenere liquidità ovvero effettuare investimenti in strumenti finanziari altamente liquidabili (ivi inclusi OICVM istituiti e/o gestiti da società appartenenti al Gruppo del GEFIA) al fine di perseguire una efficiente gestione delle attività di investimento/disinvestimento del Fondo negli strumenti finanziari sopra individuati.

Si precisa che il Fondo potrà assumere prestiti, anche per effettuare rimborsi anticipati in occasione di nuove emissioni di quote, entro il limite massimo del 10% del proprio valore complessivo netto.

Il Fondo, inoltre, in relazione alle finalità di investimento e di efficiente gestione del portafoglio potrà utilizzare strumenti finanziari derivati.

La leva finanziaria complessiva del Fondo, tenuto anche conto dell'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, non potrà essere superiore a 2.

Pertanto l'effetto sul valore della quota di variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è esposto attraverso strumenti derivati può risultare amplificato fino ad un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni sia per le perdite.

La leva finanziaria utilizzabile è espressa dal rapporto tra esposizione e valore patrimoniale netto del Fondo. Il metodo utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva è il metodo degli impegni.

Il Fondo, inoltre, non può essere investito in beni immobili.

Nella selezione degli investimenti si terrà comunque conto degli opportuni criteri di diversificazione del rischio (es. in termini di settori, mercati, durata degli investimenti etc..).

1.2 Limiti di investimento

Nell'attuazione della politica di investimento e per tutta la durata del Fondo, il GEFIA si attiene ai limiti ed alle previsioni di cui alla normativa di riferimento di tempo in tempo vigente, trovando applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio relative ai fondi di investimento alternativi chiusi non riservati stabilite tempo per tempo dalla Banca d'Italia.

Si precisa che durante il periodo di liquidazione del Fondo, ivi incluso l'eventuale periodo di proroga - previsto alla sezione "Durata", di cui alla Parte A) del presente Regolamento - nella fase di completamento dello smobilizzo degli investimenti del Fondo potrebbe non risultare possibile rispettare le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio applicabili al Fondo in virtù del presente Regolamento e della normativa vigente.

Il GEFIA può assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte di investimento anche diverse da quelle ordinariamente previste ove ciò sia necessario alla tutela del Fondo ovvero degli interessi dei partecipanti, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 1.1. In tali circostanze, qualora il GEFIA effettui scelte di investimento che si discostano dalla strategia di investimento del Fondo, come delineata nel presente Regolamento, di tali deroghe viene fornita informativa nell'ambito della Relazione Annuale del Fondo.

1.3 Principali profili di rischio dell'investimento nel Fondo

In considerazione dello schema di funzionamento del Fondo, dei soggetti a cui le Quote sono destinate, delle tecniche di investimento e degli attivi in cui il Fondo investe, l'investimento nel Fondo presenta i seguenti principali profili di rischio.

I rischi connessi all'investimento in quote di fondi chiusi, quale appunto il Fondo, sono in primo luogo riconducibili al possibile decremento del valore delle Quote (che, a sua volta, risente delle oscillazioni degli strumenti finanziari nei quali sono investite le disponibilità del Fondo). Le generali ridotte prospettive di liquidabilità dell'investimento che caratterizzano gli OICR di tipo chiuso, nel caso del Fondo saranno comunque mitigate dalla potenziale distribuzione della Liquidità Distribuibile.

Per apprezzare il rischio connesso all'investimento nel Fondo occorre inoltre considerare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi:

Rischio di valutazione

Il Fondo può effettuare operazioni di investimento su titoli non quotati e/o su titoli “Over The Counter”, per i quali il valore del titolo è fornito da terze parti. In tali casi il corretto valore di mercato è calcolato sulla base di tutte le informazioni a disposizione del GEFIA.

Rischio di mercato

Il raggiungimento dello scopo del Fondo dipende da una molteplicità di fattori quali, principalmente, la capacità di scelta da parte del GEFIA tra le varie opportunità di investimento, nonché la situazione economica e finanziaria generale.

Rischio di liquidità

Nel caso di titoli illiquidi lo smobilizzo di una posizione potrebbe non essere realizzabile per mancanza di una controparte ovvero potrebbe avvenire a condizioni diverse da quelle auspiccate. E' pertanto possibile che la vendita degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito avvenga ad un prezzo significativamente inferiore al valore degli strumenti stessi.

Rischio di controparte

Esprime la rischiosità insita nell'esposizione verso le controparti nelle operazioni cui ricorre il Fondo. Le controparti del Fondo sono, da un lato, gli emittenti degli strumenti finanziari nei quali il Fondo investe, dall'altro i soggetti utilizzati per operazioni di copertura, di deposito o investimento della liquidità; il fattore analizza anche le esposizioni nette rilevanti a variabili quali gli emittenti in portafoglio, le aree geografiche, i settori, le valute e le strategie di investimento.

Rischio di credito

Rappresenta il rischio che la controparte di una delle transazioni risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari della transazione stessa. La performance degli attivi in cui investe il Fondo può essere condizionata dal mancato o incompleto adempimento delle obbligazioni assunte dalle proprie controparti.

Rischio connesso all'utilizzo della leva finanziaria

Il GEFIA si avvale della leva finanziaria nella gestione del Fondo. Ove il rendimento delle attività del Fondo sia superiore al costo dei debiti finanziari contratti dal Fondo, il ricorso all'indebitamento finanziario consente di incrementare il rendimento dei mezzi propri del Fondo e quindi il ritorno sull'investimento. Al contrario, in caso di contrazione della redditività delle attività del Fondo ad un livello inferiore al costo dei relativi debiti finanziari, il ricorso all'indebitamento ha un effetto di accentuazione delle perdite. Il ricorso all'indebitamento finanziario esercita un analogo effetto amplificativo dell'impatto sul Valore Complessivo Netto del Fondo e delle relative Quote derivante da una variazione del valore delle attività dello stesso. Qualora il Fondo sia indebitato, un eventuale incremento del valore delle attività si rifletterebbe in un aumento più che proporzionale del valore del Fondo e, conseguentemente, delle Quote. Specularmente, un'eventuale contrazione del valore delle attività determina una riduzione più che proporzionale del Valore Complessivo Netto del Fondo e delle relative Quote. Il ricorso all'indebitamento può comportare l'esposizione del Fondo al rischio di oscillazione dei tassi d'interesse. Una variazione in aumento dei tassi d'interesse può comportare infatti un incremento degli oneri finanziari del Fondo con la conseguente compressione della sua redditività.

Il risultato della valutazione condotta secondo la metodologia adottata dal GEFIA esprime un alto livello di rischiosità dell'investimento nel Fondo.

Il GEFIA non garantisce il raggiungimento dell'obiettivo del Fondo né la restituzione del capitale investito. Il rendimento del Fondo può variare significativamente di anno in anno. In particolare, il rendimento del Fondo può differire significativamente rispetto al rendimento delle singole attività nelle quali viene investito il patrimonio del Fondo.

L'investitore deve considerare i fattori di rischio descritti nel Regolamento e ogni altra informazione ivi contenuta prima di stabilire se l'investimento nel Fondo sia appropriato rispetto al proprio profilo di rischio e ai propri obiettivi d'investimento. In relazione alle caratteristiche del Fondo, il GEFIA reputa che l'investimento nel Fondo sia adatto per investitori con un orizzonte temporale di investimento di lungo termine, per i quali la partecipazione al Fondo non rappresenti l'unica forma d'investimento di natura finanziaria e che siano in grado di comprendere appieno le caratteristiche del Fondo, le strategie d'investimento adottate dal GEFIA e i rischi ad esse connessi.

1.4 Limiti alle operazioni con parti correlate

Il Fondo può effettuare operazioni che configurino una situazione di conflitto di interessi, anche rispetto agli altri fondi eventualmente istituiti e/o gestiti dal GEFIA, derivanti da rapporti di gruppo e/o con i soci e/o con amministratori del GEFIA, dalla prestazione congiunta di più servizi o da rapporti d'affari propri o di altra società del gruppo di appartenenza. In particolare, il Fondo può:

- negoziare beni con altri fondi gestiti dal GEFIA o da società del gruppo di appartenenza del GEFIA purchè tali negoziazioni avvengano a condizioni di mercato ovvero, in caso di OICR, sulla base dell'ultimo NAV disponibile;
- investire in parti di altri OICR gestiti da altre società legate al GEFIA tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.

2. Ammontare del Fondo

L'ammontare obiettivo del Fondo - originariamente fissato dal GEFIA in Euro 120 milioni – è stato ampliato a Euro 220 milioni con delibera consiliare del 10 luglio 2019 (“**Ammontare Obiettivo**”).

Il periodo di raccolta delle sottoscrizioni sarà considerato concluso al raggiungimento del predetto ammontare.

Il patrimonio del Fondo è raccolto, in relazione all'andamento delle sottoscrizioni, in una o più emissioni di Quote, che potranno susseguirsi fino al termine massimo di sottoscrizione fissato in 12 mesi - eventualmente prorogabile fino ad un massimo di 24 mesi attraverso avviso pubblicato sul sito internet del Gruppo di appartenenza del GEFIA - decorrenti dalla data di pubblicazione del Prospetto Informativo, così come previsto dall'art. 10, comma 3 del Decreto (il “**Termine Massimo di Sottoscrizione**”).

Qualora, al Termine Massimo di Sottoscrizione in Fondo risulti sottoscritto per un ammontare superiore all'Ammontare Obiettivo, il GEFIA si riserva la facoltà di ridimensionare il Fondo per un ammontare superiore all'Ammontare Obiettivo dandone tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia e ai Partecipanti al Fondo.

In relazione all'andamento delle adesioni ed, in ogni caso, al raggiungimento da parte del Fondo dell'Ammontare Obiettivo, il GEFIA potrà anticipare la chiusura delle sottoscrizioni all'ultimo giorno di calendario di un qualsiasi mese anteriore alla scadenza del Termine Massimo di Sottoscrizione, dandone comunicazione alla Banca d'Italia e ai Partecipanti.

In data 31 gennaio 2019, il Fondo ha raggiunto un ammontare di sottoscrizioni pari ad almeno **80 milioni** di Euro (l’“**Ammontare Minimo di Sottoscrizione**”), e la Società di Gestione ha pertanto proceduto ad una prima emissione delle quote (la “**Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni**”), che è stata comunicata ai Sottoscrittori.

La Società di Gestione - fino al Termine Massimo di Sottoscrizione - potrà programmare, in relazione all'andamento delle sottoscrizioni e purché siano stati eseguiti i richiami degli impegni già sottoscritti in occasione di ciascuna emissione precedente, ulteriori emissioni successive per ammettere **Sottoscrittori Successivi** al Fondo o consentire ai Sottoscrittori precedentemente ammessi di incrementare il proprio importo sottoscritto.

La chiusura di ciascuna emissione successiva coinciderà con un Giorno di Valutazione.

Fatto salvo il rispetto dell'importo minimo di investimento nel Fondo per ciascuna classe di Quote di cui al successivo par. 4, la partecipazione al Fondo in occasione di ogni emissione successiva alla Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni avverrà al valore della classe di Quote del Fondo cui ciascuna domanda di sottoscrizione si riferisce, così come calcolato con riferimento al Giorno di Valutazione coincidente con la chiusura della nuova emissione. L'assegnazione delle Quote emesse in relazione a ciascuna emissione successiva è effettuata in proporzione alle sottoscrizioni effettuate nel corso di ciascuna emissione. e le quote dei Sottoscrittori Successivi saranno emesse il primo giorno lavorativo successivo al relativo calcolo del valore unitario delle Quote.

La Società di Gestione - in conformità a quanto previsto al presente paragrafo - ha quindi proceduto ad una seconda emissione di Quote che è avvenuta al valore unitario (NAV) calcolato con riferimento al 30 giugno 2019.

Infine si precisa che, qualora il numero delle Quote richieste sia superiore a quello delle Quote offerte ed il GEFIA decida di non procedere con il ridimensionamento del Fondo secondo la procedura sopra indicata:

- a) si procederà preliminarmente all'assegnazione di una Quota per ogni domanda, fatto salvo il rispetto dell'importo minimo di investimento nel Fondo, per ciascuna classe di Quote di cui al successivo par. 4
- b) le Quote residue verranno assegnate in proporzione al numero di Quote richieste da ogni Partecipante
- c) le eventuali rimanenze verranno assegnate ai Partecipanti in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande da parte del GEFIA

Ai fini di cui sopra sarà cura del GEFIA e dei suoi eventuali collocatori indicare, in ciascuna richiesta di sottoscrizione, oltre alla data, l'orario esatto della ricezione.

Il GEFIA si impegna a concludere le operazioni di riparto entro 30 (trenta) giorni dalla dal Termine Massimo Sottoscrizione ovvero dal minor periodo in cui il GEFIA dichiara concluso il periodo di sottoscrizione delle quote.

3. Modalità di Sottoscrizione delle Quote

La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di Quote o l'acquisto a qualsiasi titolo delle Quote stesse.

La partecipazione al Fondo comporta l'adesione al presente Regolamento, copia del quale viene consegnata gratuitamente a ciascun Sottoscrittore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione delle Quote.

Resta altresì inteso che, i Sottoscrittori interessati potranno richiedere ed ottenere successivamente, a proprie spese, copia del Regolamento per tutta la durata del Fondo.

La sottoscrizione delle Quote si realizza attraverso la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dal GEFIA. Nel modulo sono indicati, tra l'altro, le generalità del Sottoscrittore, la classe di Quote sottoscritta, l'importo lordo del versamento nonché l'impegno irrevocabile a versare detto importo entro la data stabilita per il richiamo degli impegni.

Il GEFIA impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del Codice Civile - i collocatori ad inoltrarle le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento raccolti tempestivamente e, comunque, non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del TUF, l'efficacia delle sottoscrizioni di quote concluse fuori sede da investitori che non siano Investitori Professionali è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al collocatore, come indicato nel modulo di sottoscrizione.

La sottoscrizione delle Quote è definitiva e vincolante per ciascun Sottoscrittore, il quale si obbliga con la stessa ad agire in conformità con i termini del presente Regolamento - di cui dichiara di aver ricevuto una copia nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione - ed in particolare ad effettuare i versamenti richiesti dalla Società di Gestione in conformità con quanto di seguito previsto.

Il GEFIA si riserva il diritto di non accettare le domande di sottoscrizione di potenziali investitori per qualsiasi motivo; in particolare, il GEFIA non accetta le domande che risultino incomplete o comunque non conformi a quanto previsto nel presente Regolamento. Il GEFIA comunica al potenziale investitore il rifiuto della sottoscrizione.

Ciascun Sottoscrittore comunica al GEFIA mediante comunicazione scritta, anticipata a mezzo fax o posta elettronica, gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella domanda di sottoscrizione, ovvero fornite al momento dell'acquisizione delle Quote, che siano intervenute successivamente a tali date con tempestività, dopo il verificarsi di eventi noti al Sottoscrittore che, a giudizio del medesimo o secondo richiesta ragionevole del GEFIA, siano o possano diventare rilevanti per il Fondo, gli altri Sottoscrittori o il GEFIA.

Successivamente alla prima emissione delle Quote, il GEFIA ha individuato nel 27 febbraio 2019 la data di avvio dell'operatività del Fondo, (la "Data di Inizio Operatività del Fondo").

3.1 Richiamo degli impegni e mezzi di pagamento

Il GEFIA richiede ai sottoscrittori il versamento del controvalore in denaro sottoscritto a fronte dell'acquisto delle Quote del Fondo.

Il versamento del controvalore in denaro sottoscritto a fronte dell'acquisto delle quote del Fondo deve pervenire al GEFIA, **in un'unica soluzione**, entro 15 (quindici) giorni dalla data di relativa chiusura – anche parziale - delle sottoscrizioni, ovvero, qualora si debba ricorrere al riparto delle Quote, dalla data di ultimazione delle relative operazioni di riparto.

I versamenti relativi all'Ammontare Sottoscritto devono essere effettuati in Euro, esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante accredito sul conto corrente - indicato nella domanda di sottoscrizione - aperto presso il Depositario ed intestato alla Società di Gestione, specificando in causale che trattasi di versamenti delle Quote del Fondo. Per i bonifici i giorni di valuta e i termini di decorrenza sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante al Depositario.

A fronte di ogni sottoscrizione il GEFIA provvede, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ciascuna emissione di quote, ad inviare al sottoscrittore - alternativamente a mezzo posta elettronica ovvero fax ovvero posta ordinaria - la lettera di conferma dell'avvenuto investimento recante, tra l'altro, informazioni concernenti la somma investita, l'importo delle commissioni applicate (totale e singole voci), la classe di Quote attribuita, il numero delle quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché la data di ricevimento da parte della Società di Gestione della notizia certa della sottoscrizione.

3.2 Rimborsi parziali pro-quota

In relazione alla distribuzione di Liquidità Distribuibile, il GEFIA procederà all'effettuazioni di Rimborsi Parziali pro – quota secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 6.

3.3 Sottoscrittori Inadempienti

Il GEFIA ha facoltà di chiedere il recupero sia giudiziale che extragiudiziale dei versamenti dovuti e non corrisposti dal sottoscrittore (il "Sottoscrittore Inadempiente"), nei termini che riterrà di volta in volta più opportuni e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dal presente Regolamento, in particolare con riferimento all'eventuale ridimensionamento del Fondo stesso e all'eventuale riparto.

Relativamente al Sottoscrittore Inadempiente troveranno inoltre applicazione le seguenti previsioni:

- (a) il Sottoscrittore Inadempiente non sarà legittimato ad intervenire ed esercitare il proprio voto nell'Assemblea dei Sottoscrittori, ove previsto, salvo ove diversamente disposto dalla normativa italiana *pro tempore* vigente, e le sue Quote non saranno considerate nel calcolo dei relativi *quorum*;

- (b) il GEFIA potrà decidere, a sua discrezione, di non dichiarare un Sottoscrittore come Sottoscrittore Inadempiente e potrà concedere una possibilità di rimedio a tale Sottoscrittore, a condizioni da concordarsi tra il GEFIA ed il medesimo, o a un lasso di tempo per procedere alla vendita delle Quote detenute da detto Sottoscrittore, ai sensi e con le modalità di cui al presente Regolamento, prevedendo il pagamento delle somme dovute.

4. Investimento minimo e valore nominale di ciascuna Quota

L'importo minimo di investimento al Fondo è pari ad:

- Euro 5.000 (cinquemila) con riferimento alle Quote di Classe A
- Euro 500.000 (cinquecentomila) con riferimento alle Quote di Classe I

Il valore nominale di ciascuna Quota - sia di Classe A sia di Classe I - del Fondo è pari ad Euro 2.500 (duemilacinquecento).

5. Regime delle Spese

5.1 Oneri a carico del Fondo:

5.1.1 Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) una commissione di gestione (la “**Commissione di Gestione**”), calcolata con riferimento a ciascun Giorno di Valutazione, pari a:

Classe di Quote	Commissione di gestione su base annua (in %)
Classe di Quote A	1,50%
Classe di Quote I	0,90%

Tale commissione è calcolata- in funzione del numero dei giorni - sulla base del valore complessivo delle attività del Fondo risultante dall'ultimo valore quota calcolato con riferimento a ciascuna classe di Quote e rettificato delle plusvalenze non realizzate, rispetto al loro costo storico, sui beni non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La Commissione di Gestione è accantonata nel trimestre di riferimento e prelevata dalle disponibilità del Fondo entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del valore di ciascuna quota del trimestre di riferimento. A fini di chiarezza, si specifica che per il periodo intercorrente tra la Data di Inizio Operatività del Fondo e la fine del primo trimestre in cui tale data è ricompresa, la Commissione di Gestione sarà calcolata sull'Ammontare Sottoscritto;

- b) il costo sostenuto per il calcolo del valore delle Quote del Fondo, calcolata con riferimento a ciascun Giorno di Valutazione sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura dello 0,02% su base annua (con un minimo di 24.000 Euro annui), oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative, pro tempore vigenti, prelevato dalle disponibilità del Fondo entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del valore di ciascuna quota del trimestre di riferimento;

- c) una eventuale provvigione aggiuntiva (la “**Commissione di Performance**”) calcolata sui risultati di gestione ed attribuita alla Società di Gestione secondo le modalità di cui all’Art. 6.2 parte B) del Regolamento;
- d) gli oneri relativi alle operazioni di investimento e disinvestimento del Fondo, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le business due diligence, i costi relativi a prestazioni professionali rese da terzi per assistenza fiscale, legale, contabile, notarile e ambientale, le commissioni di intermediazione. Tali oneri saranno integralmente a carico del Fondo ove l’operazione di investimento o disinvestimento sia stata effettuata dal Fondo. Gli oneri relativi a Operazioni non concluse restano a carico del GEFIA;
- e) la commissione da riconoscere al Depositario per le funzioni da questa svolte. Tale commissione è calcolata sul valore complessivo netto del Fondo ultimo disponibile (derivante dalla sommatoria dei valori complessivi netti di ciascuna classe di Quote), al netto delle plusvalenze non realizzate rispetto al costo storico per i beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentari, ed è pari a 0,037% su base annua. Una quota parte della commissione di cui sopra, pari allo 0,003% su base annua (360 giorni), è imputata a diritti di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari. Il compenso minimo annuo del Depositario, non potrà essere in ogni caso inferiore ad Euro 30.000. I valori indicati delle commissioni sono da intendersi soggetti a IVA secondo la normativa vigente. Le commissioni sopra indicate si intendono vigenti a partire dalla Data di Inizio Operatività del Fondo e vengono corrisposte al Depositario trimestralmente il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento;
- f) le spese di predisposizione, revisione e certificazione della contabilità e dei rendiconti del Fondo ivi compreso quello finale di liquidazione;
- g) i compensi dovuti e gli oneri di legge sostenuti per la gestione amministrativa dei partecipanti al Fondo, ivi incluse le spese relative alla predisposizione dei prospetti periodici del Fondo ed alle segnalazioni obbligatorie alle Autorità di Vigilanza del Fondo;
- h) le eventuali spese di pubblicazione e comunicazione del valore unitario delle Quote e dei prospetti periodici del Fondo;
- i) le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo;
- j) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- k) i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purchè tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- l) il “contributo di vigilanza” versato annualmente alla Consob e/o ad altre autorità in relazione al Fondo;
- m) i costi e le spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative contratte nell’esclusivo interesse del Fondo;
- n) i costi inerenti allo scioglimento e alla liquidazione del Fondo.

5.2) Oneri a carico dei Partecipanti:

Il GEFIA non applica alcuna commissione di sottoscrizione in relazione alle Quote. Il GEFIA non applica alcun diritto fisso di partecipazione al Fondo

Sono a carico dei singoli Sottoscrittori:

- le spese per la consegna di copia del Regolamento successiva alla prima;
- le spese relative alla trasmissione del mezzo di pagamento prescelto dal sottoscrittore per la riscossione dei proventi posti in distribuzione o delle somme derivanti da operazioni di rimborso parziale o finale. Tali costi si limitano alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti;
- le spese di gestione dell'eventuale conto corrente intestato al GEFIA da accendere presso il Depositario a fronte del mancato ritiro delle somme rivenienti da operazioni di distribuzione dei proventi, rimborso parziale o finale;
- le spese di emissione, spedizione, trasformazione nonché di annullamento di ciascun Certificato Nominativo, in luogo del Certificato Cumulativo, ai sensi del Par. 2 Parte C) del presente Regolamento;
- gli eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione delle Quote ed il suo perfezionamento;
- le eventuale spese legate alle distribuzioni in liquidità ai Sottoscrittori.

I costi amministrativi di cui sopra potranno essere aggiornati il 1° Gennaio di ogni anno sulla base della variazione intervenuta negli anni precedenti l'ultimo aggiornamento nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, arrotondando l'importo aggiornato ai 25 centesimi di Euro più prossimi.

I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei Sottoscrittori oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

5.3) Oneri a carico del GEFIA:

Sono a carico del GEFIA tutte le spese non specificamente indicate come a carico del Fondo o dei Sottoscrittori, tra cui:

- le spese di funzionamento ed amministrazione dello stesso;
- gli oneri relativi ad Operazioni non Concluse;
- le spese connesse alla commercializzazione e al collocamento delle Quote del Fondo, ivi incluse le spese pubblicitarie;
- le spese di revisione e certificazione della propria contabilità e del proprio bilancio.

6. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

6.1. Il Fondo può prevedere la distribuzione ai Partecipanti, con frequenza semestrale, di tutti o parte dei proventi risultanti dalla gestione degli strumenti finanziari di cui all'art. 1, Parte B) del presente Regolamento, che compongono il patrimonio del Fondo, fatta salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione del GEFIA.

Si considerano proventi della gestione del Fondo (i “**Proventi di Gestione**”) il risultato di gestione, al netto delle plusvalenze e delle minusvalenze non realizzate nel periodo di riferimento e comprensivi delle plusvalenze e delle minusvalenze non realizzate nei periodi precedenti ma che abbiano trovato realizzazione nel periodo di riferimento, rispetto ai valori di acquisizione degli strumenti finanziari di cui all’art. 1, Parte B) del presente Regolamento come risultanti dalla Relazione Semestrale ovvero dalla Relazione Annuale di Gestione del Fondo, che il GEFIA deve redigere secondo quanto previsto al successivo art. 4 Parte C) del presente Regolamento.

I proventi eventualmente non distribuiti in periodi precedenti, al netto delle eventuali perdite, potranno concorrere alla formazione dei Proventi da distribuire nei periodi successivi ovvero potranno essere reinvestiti nel Fondo.

In occasione della Relazione Semestrale e della Relazione Annuale del Fondo, il GEFIA potrà procedere, nell’interesse dei Sottoscrittori, all’esecuzione di uno o più Rimborsi Parziali mediante la distribuzione della Liquidità Distribuibile.

La Liquidità Distribuibile è da imputarsi, nell’ordine, a rimborsi di capitale e, per l’eccedenza, a distribuzione di proventi. In particolare, gli importi oggetto di distribuzione saranno qualificati come rimborso pro quota delle Quote sino a che i Sottoscrittori non abbiano ricevuto un ammontare pari alla totalità dei versamenti effettuati; gli eventuali importi eccedenti distribuiti saranno qualificati come proventi.

Hanno diritto a percepire, proporzionalmente al valore delle Quote sottoscritte, gli eventuali proventi della gestione del Fondo gli investitori che risultano titolari delle Quote al momento della eventuale distribuzione. La distribuzione dei proventi verrà effettuata agli aventi diritto secondo quanto prescritto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari in misura proporzionale alle Quote possedute.

Le distribuzioni verranno effettuate a favore dei soggetti che risultano titolari del relativo diritto, mediante accredito del relativo importo sul conto corrente intestato al Sottoscrittore ovvero a uno dei cointestatari indicato nel modulo di sottoscrizione, ovvero su altro conto intestato al Sottoscrittore ovvero a uno dei cointestatari e successivamente comunicato alla Società di Gestione mediante comunicazione scritta, anticipata a mezzo fax o posta elettronica. L’estinzione dell’obbligazione di distribuzione a carico della Società di Gestione si determina al momento della ricezione, da parte dell’avente diritto, del mezzo di pagamento disposto dal Depositario.

La distribuzione dei proventi di gestione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione del GEFIA ed effettuata nei confronti degli aventi diritto entro i 30 (trenta) giorni successivi dalla delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in merito.

Il GEFIA dovrà informare i Partecipanti dell’intervenuta adozione della delibera di cui al precedente paragrafo, nonché dei termini previsti per il pagamento dei proventi in distribuzione tramite pubblicazione di un avviso sul sito Internet del GEFIA, in coincidenza con la messa a disposizione della Relazione Semestrale ovvero dalla Relazione Annuale del Fondo ai sensi art. 4 Parte C) del presente Regolamento.

Restando inteso che le distribuzioni verranno effettuate mediante accredito sul conto corrente indicato da ciascun Sottoscrittore in conformità con quanto previsto dal presente Art. 6 della Parte B) del presente Regolamento, i proventi di gestione del Fondo distribuiti e non riscossi

entro 10 (dieci) giorni dalla data della loro distribuzione, sono depositate a cura del Depositario in un conto intestato al GEFIA e rubricato al Fondo presso il Depositario stesso, con l'indicazione che trattasi di proventi della gestione del Fondo e, salvo il caso in cui sia tecnicamente impossibile, con sotto-rubriche nominative degli aventi diritto. Tali somme non saranno produttive di interessi per gli aventi diritto ai proventi. I diritti di riscossione dei proventi di gestione del Fondo di cui al presente comma si prescrivono nei termini di legge, a decorrere dalla data di pagamento dei proventi, in favore:

- (a) del Fondo, qualora il termine di prescrizione scada anteriormente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo ai sensi dell'Art. 9, parte C) del presente Regolamento; ovvero
- (b) del GEFIA, qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo ai sensi dell'Art. 9, parte C) del presente Regolamento.

6.2 Gli importi derivanti dalle distribuzioni di Liquidità Distribuibile saranno ripartiti tra i Sottoscrittori e il GEFIA, secondo l'ordine e i criteri che seguono:

- (i) in primo luogo a tutti i Sottoscrittori in proporzione alle rispettive Quote, fino a che agli stessi non sia stato attribuito un ammontare pari all'importo effettivamente versato a fronte delle relative sottoscrizioni;
- (ii) in secondo luogo, dopo che siano stati attribuiti gli importi di cui alla precedente lettera (i), a tutti i Sottoscrittori in proporzione alle rispettive Quote, fino a che agli stessi non sia stato attribuito un ammontare pari all'interesse annuo semplice del 3% (“**Hurdle Rate**”) da calcolarsi, di volta in volta, sull'importo effettivamente versato a fronte della sottoscrizione e non ancora restituito in precedenza;
- (iii) in terzo luogo, la parte residua degli importi da distribuire - dopo che siano stati attribuiti gli importi di cui ai precedenti numeri (i) e (ii) - verrà divisa tra i Sottoscrittori e la Società di Gestione nelle seguenti percentuali:
 - per il 90% ai Sottoscrittori in proporzione al valore nominale delle Quote possedute
 - per il 10% alla Società di Gestione (la “**Commissione di Performance**”).

Gli importi di cui alla precedente lettera (iii), secondo punto in elenco, dovranno essere accreditati su un apposito conto vincolato (il "Conto Escrow") aperto dal GEFIA a nome del Fondo presso il Depositario. L'ammontare depositato sul Conto Escrow dovrà essere portato a conoscenza dei Sottoscrittori ed indicato nella Relazione Annuale del Fondo.

Al momento della redazione del rendiconto finale di liquidazione dovrà essere verificato che i Sottoscrittori abbiano ricevuto distribuzioni in proporzione alle rispettive Quote, ai sensi del presente paragrafo. Nel caso in cui i Sottoscrittori non abbiano ricevuto sufficienti distribuzioni, i Sottoscrittori potranno chiedere il pagamento della differenza dal Conto Escrow.

Nel caso in cui il GEFIA non abbia ricevuto un ammontare adeguato rispetto a quanto di sua spettanza - conformemente alla precedente lettera (iii), secondo punto in elenco - i Sottoscrittori restituiranno l'ammontare ricevuto in eccesso rispetto a quanto di propria spettanza. Il Consiglio di Amministrazione del GEFIA può decidere di rinunciare a tutta o a una parte della quota spettante della Commissione di Performance a favore dei Sottoscrittori del Fondo. In tal caso, la quota della Commissione di Performance oggetto di rinuncia da parte del GEFIA dovrà essere distribuita immediatamente ai Sottoscrittori.

L'ammontare della liquidazione finale dell'attivo del Fondo verrà ripartito secondo le modalità previste per i Rimborsi Parziali.

I proventi distribuiti e non riscossi dagli aventi diritto entro 90 giorni dalla data della loro distribuzione, vengono allocati, su indicazione del GEFIA, a cura del Depositario in un conto corrente intestato al GEFIA, con l'indicazione che trattasi di proventi della gestione del Fondo, con indicazione nominativa degli aventi diritto. Le somme così accantonate sono improduttive di interessi.

I diritti alla riscossione dei proventi si prescrivono nei termini di legge, a decorrere dalla data di relativa distribuzione, in favore: (i) del Fondo, qualora il termine di prescrizione scada anteriormente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo stesso ai sensi dell'Art. 9, parte C) del presente Regolamento ovvero (ii) del GEFIA, qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo ai sensi dell'Art. 9, parte C) del presente Regolamento.

7. Criteri di valutazione del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante delle attività che compongono il relativo patrimonio - senza includere tra le attività medesime i versamenti non ancora richiamati - al netto delle eventuali passività.

Le attività e le passività del Fondo saranno valutate applicando i criteri stabiliti nelle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia di volta in volta in vigore.

I Sottoscrittori hanno diritto di ottenere gratuitamente la documentazione relativa ai suddetti criteri di valutazione.

PARTE C: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. Partecipazione al Fondo

1. Il Fondo è destinato alla sottoscrizione in Italia da parte del pubblico indistinto ivi inclusi gli investitori professionali così come definiti alla sezione “Destinatari” di cui alla Parte A) del presente Regolamento.
2. La partecipazione al Fondo comporta l'accettazione del presente Regolamento.
3. Il GEFIA provvede a determinare il numero delle Quote di partecipazione da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo della sottoscrizione per:
 - il valore nominale della classe di Quote di riferimento fino alla Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni
 - il valore della classe di Quote di riferimento relativamente ai Sottoscrittori Successivi come previsto all'Art. 2, Parte B) del presente Regolamento.
4. I versamenti dovranno essere effettuati in Euro, al netto di eventuali oneri bancari ovvero spese connesse al trasferimento dei relativi importi. I versamenti effettuati vengono attribuiti al Fondo il giorno di regolamento dei corrispettivi che coincide con quello di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento utilizzati dal Sottoscrittore.
5. A fronte delle sottoscrizioni il GEFIA provvede ad inviare a ciascun Sottoscrittore la conferma delle Quote attribuite.
6. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

2. Quote e certificati di partecipazione

1. Le Quote di partecipazione sono con uguali diritti e tutte di uguale valore nominale.
2. I certificati rappresentativi delle Quote possono essere emessi solo per un numero di quote arrotondato al massimo fino al sesto decimale e sono esclusivamente nominativi. I certificati possono essere raggruppati e possono rappresentare cumulativamente più Quote (ai sensi dei successivi Artt. 2.7 e 2.8 della presente parte C).
3. La predisposizione dei certificati avviene ad opera del GEFIA; essi vengono avvalorati dal Depositario, che vi provvede su istruzioni del GEFIA.
4. Ogni certificato emesso porta sia la firma di un membro del Consiglio di Amministrazione del GEFIA, - che può anche essere riprodotta meccanicamente, purché l'originale sia depositato presso il Registro delle Imprese ove ha sede il GEFIA - sia la firma, per avvaloramento, del Depositario.
5. Il Depositario mette i certificati a disposizione degli aventi diritto presso la dipendenza indicata nella scheda identificativa, entro i 10 giorni lavorativi successivi al versamento al Fondo dell'importo sottoscritto. Alternativamente i Sottoscrittori possono richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.
6. La consegna materiale del certificato all'avente diritto può tuttavia essere sospesa per il tempo strettamente necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dalla data di regolamento.

7. Al momento dell'emissione e sino a che non siano stati completati i versamenti relativi alle Quote sottoscritte dai Sottoscrittori, le Quote attribuite a ciascun Sottoscrittore restano immesse in un certificato cumulativo, rappresentativo di tutte le Quote appartenenti ai Sottoscrittori (il "**Certificato Cumulativo**"); il Certificato Cumulativo sarà tenuto in deposito gratuito presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo Sottoscrittore.
8. E' facoltà del Sottoscrittore chiedere - una volta completati i versamenti dell'Ammontare Sottoscritto dai Sottoscrittori - l'emissione di un certificato singolo nominativo (il "**Certificato Nominativo**") - in alternativa al mantenimento delle Quote nel Certificato Cumulativo, - rappresentativo di tutta o parte della sua partecipazione previo versamento da parte del sottoscrittore medesimo di un importo, a titolo di rimborso spese, pari a Euro 100,- (cento) per ogni certificato emesso. La richiesta di emissione dovrà essere inviata al GEFIA, con copia al Depositario, presso la sede indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento, mediante lettera raccomandata A.R, anticipata a mezzo fax o posta elettronica.
9. E' facoltà irrevocabile del Depositario procedere in ogni momento - senza oneri per i Sottoscrittori o per il Fondo - al frazionamento del Certificato Cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Sottoscrittori.

3. Valore unitario delle Quote

1. Il valore unitario delle Quote del Fondo viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento, dividendo il valore complessivo netto di ciascuna classe di quote del Fondo per il relativo numero di Quote in circolazione. Il GEFIA invia gratuitamente copia di tali criteri ai Sottoscrittori che ne facciano richiesta.
2. Il valore unitario delle Quote del Fondo è comunicato dal GEFIA ai partecipanti, trimestralmente mediante avviso pubblicato sul sito internet del Gruppo www.azimut.it.
3. Nel caso di errore nel calcolo del valore delle Quote del Fondo, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,25 per cento del valore corretto ("**soglia di irrilevanza dell'errore**"), il GEFIA non procederà alle operazioni di reintegro dei Partecipanti e del Fondo e non fornirà alcuna informativa ai Partecipanti.

4. Scritture contabili e revisione contabile

1. La contabilità del Fondo è tenuta dal GEFIA nel rispetto di quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
2. Il GEFIA, con riferimento al Fondo gestito, in aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile e con le stesse modalità, redige i documenti prescritti dalle disposizioni attuative dell'art. 39, comma 2, lett. b) del TUF e, segnatamente, dall'articolo 3 del Decreto. In particolare il GEFIA redige:
 - (i) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione del Fondo e le operazioni di emissione e di rimborso delle Quote
 - (ii) la Relazione Annuale che è messa a disposizione dei Sottoscrittori entro 6 (sei) mesi dalla fine di ogni esercizio annuale ovvero del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
 - (iii) la Relazione Semestrale che è messa a disposizione dei Sottoscrittori entro 2 (due) mesi dalla fine del semestre di riferimento e

- (iv) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo del Fondo, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle Quote.
3. La Relazione annuale e la Relazione Semestrale sono redatte secondo gli schemi tipo e le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e sono messi a disposizione dei Sottoscrittori presso la sede del GEFIA:
 - conformemente a quanto previsto ai precedenti alinea (ii) e (iii) per quel che concerne la Relazione Annuale e la Relazione Semestrale;
 - entro il giorno successivo alla sua redazione, per quanto riguarda il prospetto di cui al punto precedente punto (iv).
 4. I Sottoscrittori hanno diritto di ottenere gratuitamente dal GEFIA, anche a domicilio, ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, copia della Relazione Annuale e della Relazione Semestrale. A tal fine i Sottoscrittori possono inoltrare apposita richiesta scritta presso la sede del GEFIA.
 5. La contabilità del GEFIA e del Fondo è soggetta a revisione secondo le norme di legge. La revisione contabile è effettuata da una società di revisione iscritta nel relativo albo.
 6. La società incaricata della revisione legale dei conti rilascia un giudizio sulla Relazione Annuale.

5. Modifiche del Regolamento

1. Fatta esclusione per quanto previsto dal successivo paragrafo 6, eventuali modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione del GEFIA. Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento richieste da disposizioni di legge o regolamentari, nonché per l'adeguamento del dimensionamento del Fondo ai sensi dell'Art. 2 parte B) del presente Regolamento, è conferita delega permanente al Presidente e all'Amministratore Delegato del GEFIA disgiuntamente fra loro, i quali porteranno a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva all'adozione della modifica.
2. Tutte le modifiche del Regolamento sono tempestivamente comunicate a ciascun Partecipante a cura del GEFIA con comunicazione scritta recante indicazione della relativa data di efficacia e tramite il sito internet del Gruppo www.azimut.it. Le modifiche del Regolamento sono altresì comunicate alla Banca d'Italia nel termine e nei modi stabiliti dalla legge.
3. Il GEFIA provvede a fornire gratuitamente una copia del Regolamento modificato ai Sottoscrittori che ne facciano richiesta, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza.

6. Sostituzione della Società di Gestione

1. Nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, la sostituzione del GEFIA può avvenire al verificarsi delle seguenti circostanze:
 - (i) in caso di liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria o scioglimento del GEFIA e
 - (ii) in seguito alla decisione assunta dallo stesso GEFIA di dismettere le proprie funzioni, ovvero alla perdita dell'autorizzazione alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio da parte del GEFIA, a seguito di provvedimento definitivo e non appellabile.
2. L'incarico di gestione conferito al GEFIA potrà, inoltre, essere revocato con delibera

dell'Assemblea dei Sottoscrittori.

3. Nei casi di cui ai precedenti numeri (i) e (ii) ovvero qualora l'Assemblea dei Sottoscrittori deliberi a favore della sostituzione del GEFIA ai sensi di quanto precede, la stessa Assemblea dei Sottoscrittori dovrà nominare la nuova società di gestione entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data della relativa deliberazione ovvero dal verificarsi degli eventi di cui ai precedenti numeri (i) e (ii) (a seconda del caso) e comunicare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi da tale nomina, il nome della nuova società di gestione al GEFIA sostituito.
4. In ogni caso, la sostituzione della Società di Gestione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo; in particolare, l'efficacia della sostituzione è sospesa sino a che un'altra società di gestione, individuata secondo le modalità che precedono, non sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla Società di Gestione.
5. Dalla nomina della nuova società di gestione:
 - (i) la Società di Gestione sostituita cesserà di essere la società di gestione del Fondo;
 - (ii) la Società di Gestione sostituita non avrà diritto di ricevere la relativa remunerazione per il periodo successivo alla sua rimozione, fermo restando quanto previsto al successivo comma 8 del presente Articolo;
 - (iii) per tutti gli altri fini del Regolamento, la nuova società di gestione nominata sarà considerata la "Società di Gestione" e continuerà l'attività di investimento e le altre attività del Fondo senza soluzione di continuità.
6. La Società di Gestione procede alla liquidazione del Fondo qualora:
 - (i) l'Assemblea dei Partecipanti non individui una nuova società di gestione;
 - (ii) la Banca d'Italia si opponga alla nomina della nuova società di gestione;
 - (iii) sussistano o emergano cause ostative alla nomina della nuova società di gestione
7. In ogni caso, i Sottoscrittori dovranno essere prontamente informati della sostituzione del GEFIA e dovranno essere messi contestualmente al corrente delle ragioni alla base del provvedimento, mediante comunicazione diretta, con le stesse modalità previste per la conseguente modifica regolamentare.
8. A seguito dell'efficacia della delibera di sostituzione, il GEFIA avrà il diritto di prelevare, dalle disponibilità del Fondo, a titolo di indennità, una somma pari a due rate trimestrali della Commissione di Gestione di cui all'Art. 5, della parte B) del presente Regolamento, calcolata sull'Ammontare Complessivo Sottoscritto.

7. Assemblea dei Sottoscrittori

I Sottoscrittori si riuniscono in un'assemblea (l'"**Assemblea dei Sottoscrittori**" o l'"**Assemblea**") per deliberare sulle materie alla stessa riservate ai sensi di legge e del presente Regolamento, secondo le regole di funzionamento stabilite dal presente paragrafo.

7.1 Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea è attribuito il compito di deliberare sulla sostituzione della Società di Gestione nei casi previsti al precedente Art. 6 parte C) del presente Regolamento.

7.2 Convocazione e intervento in Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in Italia, anche al di fuori della sede legale del GEFIA. La convocazione dell'Assemblea dei Sottoscrittori è disposta dal Consiglio di Amministrazione del GEFIA di propria iniziativa mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle relative materie da trattare nonché i riferimenti tecnici per la partecipazione a mezzo audio e/o video. (l'“**Avviso di Convocazione**”). L'Avviso di Convocazione è inviato a tutti i Sottoscrittori mediante comunicazione scritta - almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea, ovvero, in caso di particolare urgenza, nel diverso termine stabilito dal GEFIA.

La convocazione dell'Assemblea dei Sottoscrittori è disposta senza indugio dal Consiglio di Amministrazione del GEFIA ove ne facciano richiesta tanti Sottoscrittori che rappresentino almeno il 5% del valore delle Quote in circolazione, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare (la “**Richiesta di Convocazione**”).

7.3 Svolgimento dell'Assemblea - Presidente

Le riunioni dell'Assemblea dei Sottoscrittori possono essere svolte anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che i mezzi utilizzati consentano la partecipazione al dibattito con parità informativa di tutti gli intervenuti. In tal caso le riunioni dell'Assemblea dei Sottoscrittori si considerano tenute nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, in cui si trovano il Presidente e, ove nominato il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

L'Assemblea dei Sottoscrittori è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea dei Sottoscrittori con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Presidente può farsi assistere da un segretario nominato, di volta in volta, dall'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare di un verbale sottoscritto dal Presidente e, ove nominato, dal segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione e il diritto di intervento dei presenti, regola la discussione, accerta i risultati delle votazioni e proclama i risultati dandone conto nel verbale.

7.4 Costituzione e validità delle deliberazioni

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Sottoscrittori che rappresentino almeno il 50% più una di tutte le Quote in circolazione.

Ogni Quota attribuisce un voto.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del 50% (cinquanta per cento) più una delle Quote degli intervenuti in Assemblea. Il Quorum deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30% del valore di tutte le Quote in circolazione.

Dal computo dei suddetti *quorum* sono esclusi gli Investitori Inadempienti.

L'intervento in Assemblea è ammesso anche per delega ovvero a mezzo audio e/o video conferenza purché in tal caso sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. La delega deve essere conferita per iscritto e può essere conferita solo per una singola adunanza dell'Assemblea dei Sottoscrittori. I Partecipanti non possono delegare il GEFIA, i suoi soci, i suoi amministratori, sindaci, amministratori delegati, direttori generali e dipendenti di tali soggetti.

L'esercizio del diritto di voto relativo alle Quote che siano state sottoscritte o acquistate, a qualsiasi titolo, dalla Società di Gestione, dalle società che la controllano nonché da altre società del Gruppo della Società di Gestione, è sospeso per tutto il periodo in cui i suddetti soggetti ne hanno la titolarità. Per il medesimo periodo, tali Quote non contribuiscono a determinare i *quorum* dell'Assemblea, come indicati al presente Art. 7.4 della Parte C) del Regolamento.

Ai fini delle deliberazioni dell'Assemblea, il GEFIA si riserva la facoltà di consentire ai partecipanti di esprimere il proprio voto per corrispondenza. In tal caso, l'avviso di convocazione riporterà per esteso la proposta di deliberazione. Ove la proposta di delibera sottoposta a votazione dell'Assemblea non risulti conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione, non si terrà conto del voto espresso per corrispondenza e la proposta di delibera dovrà essere sottoposta a votazione nel corso della successiva riunione dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Sottoscrittori vengono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, nonché depositate presso la sede sociale della Società di Gestione, con comunicazione al Depositario. Esse sono altresì trasmesse alle autorità di Vigilanza, per la prescritta approvazione, ove previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

8. Comitato Consultivo per gli Investimenti

Il GEFIA, nel processo di investimento, potrà avvalersi di un comitato con funzioni meramente consultive (il “**Comitato Consultivo per gli Investimenti**” o il “**Comitato Consultivo**”), al fine di raccogliere pareri e opinioni sulla composizione generale del portafoglio nelle diverse asset class.

Il Comitato Consultivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e sarà composto da un numero di membri pari a 3, di cui uno di espressione della Società di Gestione, e 2 di espressione dei Delegati Parziali alla Gestione.

I membri del Comitato Consultivo non riceveranno alcun tipo di compenso e le eventuali spese vive relative alle riunioni del Comitato Consultivo saranno a diretto carico del GEFIA.

9. Liquidazione del Fondo e rimborso finale delle Quote

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine di durata indicato nella Scheda Identificativa del presente Regolamento o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data nei seguenti casi:
 - scioglimento del GEFIA e/o sua mancata sostituzione nei termini di cui al precedente Art. 6, Parte C) del presente Regolamento;
 - rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte del GEFIA, all'attività di gestione del Fondo;
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione del GEFIA. Il GEFIA informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto della legge e delle disposizioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia e, in particolare:
 - a partire dalla data della delibera di cui sopra, cessa ogni ulteriore attività di investimento; sono sospesi i rimborsi parziali;
 - l'avviso di liquidazione del Fondo è comunicato ai Sottoscrittori a cura del GEFIA;
 - il GEFIA provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Sottoscrittori, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dalla Società di Gestione medesima e portato a conoscenza della Banca d'Italia. La Società di Gestione, nel caso in cui non abbia liquidato interamente l'attivo del Fondo, ha facoltà di attribuire pro-quota ai Sottoscrittori gli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo. In tal caso, il valore degli strumenti finanziari sarà determinato come con le modalità di cui al precedente Art. 7 della Parte B), del presente Regolamento;
 - terminate le operazioni di realizzo, il GEFIA redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti per il rendiconto/relazione annuale, ove applicabili, e indicando il riparto di pertinenza di ogni Quota tenuto conto dei criteri di ripartizione dell'ammontare della liquidazione finale dell'attivo del Fondo indicati nella Parte B) del presente Regolamento;
 - la Società di Revisione del GEFIA e del Fondo provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
 - il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di distribuzione, che verrà fissato nel rispetto della norma di legge, sono depositati e affissi nella sede della Società di Gestione nonché inviati ai Sottoscrittori.
4. Il Depositario provvede, su istruzioni del GEFIA, al rimborso delle Quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione, mediante accredito del relativo importo sul conto corrente intestato al Sottoscrittore indicato nel modulo di sottoscrizione, ovvero successivamente comunicato alla Società di Gestione mediante lettera raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax o posta elettronica.

5. Le somme non riscosse dai Sottoscrittori entro 3 mesi dalla data di inizio delle operazioni di rimborso verranno depositate presso il Depositario in un conto intestato alla Società di Gestione con l'indicazione che trattasi di averi della liquidazione finale del Fondo con sotto-rubriche nominative degli aventi diritto.
6. La procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli aventi diritto. Tali somme non saranno produttive di interessi per gli aventi diritto.

10. Proroga del termine del Fondo

Il GEFIA, in conformità con quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, del Decreto, può prorogare il termine di durata del Fondo per un periodo non superiore a tre anni, per il completamento nel migliore interesse dei Partecipanti al Fondo, dello smobilizzo degli investimenti. Ove si avvalga di tale facoltà, il GEFIA ne dà tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob, specificando le motivazioni poste a supporto della relativa decisione.

11. Legge applicabile e foro competente

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Tutte le controversie derivanti dal presente Regolamento o comunque sorte in relazione allo stesso, saranno devolute al Tribunale di Milano, che avrà giurisdizione esclusiva.

Nel caso in cui il Sottoscrittore rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni), è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Sottoscrittore ha la residenza o il domicilio elettivo.